



CITTA' DI BUSCA

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 212 DEL 22/05/2026

(data ai fini di mera classificazione)

OGGETTO:

Impegno di spesa e affidamento incarico di tutela legale per assistenza del Comune nel ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dalla Farmacia San Lorenzo_CIG: BBE04ED1B2.

L'anno duemilaventisei addì ventidue del mese di maggio, in Busca,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l'anno 2026;

Richiamati il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale ed i regolamenti;

Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzato approvato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 24.03.2016;

Richiamati seguenti atti deliberativi:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 18.12.2025 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 29.12.2025 avente ad oggetto Piano Esecutivo di gestione 2026;

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013, del Codice di comportamento del Comune di Busca e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

PREMESSO che:

- venne notificato al Comune di Busca, in data 04/12/2024, protocollo n. 0028862 il ricorso presentato dalla Farmacia San Lorenzo con sede legale a Busca in corso Giovanni XXIII, n. 3, innanzi al TAR Piemonte, Sezione I per l'accertamento dell'asserita illegittimità del silenzio inadempienza serbato, dall'anno 1992, dal Comune di Busca (di seguito anche solo il "comune") in ordine all'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 475/1968, alla revisione della pianta organica delle farmacie nonché sull'istanza, presentata il 20 settembre 2024 dalla dottoressa Antonella Camisassi, titolare della predetta Farmacia (di seguito l'"istanza"), avente ad oggetto il sollecito alla conclusione del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie e, comunque, dell'asserita illegittimità dell'inerzia serbata dal Comune nel definire la procedura di revisione della pianta organica, avviata con deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 31 maggio 2023;
- questa Amministrazione si costituiva in detto giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 18.12.2024 con la quale il Sindaco pro-tempore veniva autorizzato a resistere in giudizio e veniva conferito, a tal fine, all'Avvocato Alessandro Licci Marini, con studio in Torino, Corso Re Umberto n. 45 (P.Iva 09055280011) l'incarico di patrocinio legale in relazione alla controversia identificata in narrativa, incaricando il medesimo di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune;
- in pendenza del giudizio amministrativo, l'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta comunale n.ro 16 del 18.02.2025 approvava l'Aggiornamento della programmazione della pianta organica delle farmacie;
- successivamente il T.A.R. si pronunciava sul ricorso suddetto emettendo sentenza n. 00496/2025 Reg. Prov. Coll. N. 01829/2024 Reg. Ric. Pubblicato il 13.03.2025 e dichiarava la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'adozione della deliberazione della Giunta comunale n.ro 16 del 18.02.2025

DATO ATTO che:

- a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del documento di programmazione delle farmacie, la Dott.ssa Camisassi Antonella, in qualità di titolare della Farmacia San Lorenzo, ha proposto un nuovo ricorso al T.A.R. Piemonte, datato 17.04.2025 avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Busca n. 16 del 18 febbraio 2025, avente ad oggetto "Aggiornamento documento di programmazione farmacie – provvedimenti";
- tuttora è comunque pendente il ricorso proposto dalla medesima Dott.ssa Camisassi Antonella al T.A.R. Piemonte R.G. 333/2023, contro il Comune e l'ASL CN1, riguardante il trasferimento della sede della Farmacia San Lorenzo, nel quale il Comune si è costituito a mezzo del citato legale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 04.06.2025 Sindaco pro-tempore è stato autorizzato a resistere in giudizio nel nuovo ricorso al T.A.R. per l'annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Busca n. 16 del 18 febbraio 2025, avente ad oggetto "aggiornamento documento di programmazione farmacie – provvedimenti";
- con sentenza n. 366/2026 del 20.02.2026 il T.A.R. Piemonte ha rigettato i motivi del ricorso da ultimo citato;

DATO ATTO che la Dott.ssa Camisassi Antonella, in qualità di titolare della Farmacia San Lorenzo in data 6.04.2026 (prot. n. 7441 del 7.04.2026) ha notificato al Comune di Busca ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 366/2026;

RITENUTA la necessità di tutelare il Comune di Busca innanzi al Consiglio di Stato;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 13.05.2026 il Sindaco pro-tempore è stato autorizzato a resistere in giudizio del Comune di Busca nel ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dalla Dott.ssa Camisassi della Farmacia San Lorenzo, avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 366/2026,

RAMMENTATO in proposito che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 10.05.2001, n. 186 ha precisato che "competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della Giunta municipale, atteso che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'Ente, mentre la Giunta comunale ha una competenza residuale, sussistente cioè soltanto nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al Sindaco (v. Sez. Un. 10.05.2001, n. 186)";

CONSIDERATO, altresì, che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12868/2005, dopo aver comunque ribadito che in virtù dell'art. 50 del TUEL la decisione di resistere in giudizio compete immancabilmente al Sindaco, ha riconosciuto particolari margini all'autonomia statutaria dell'Ente in quanto competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000) nel senso di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia);

DATO ATTO che l'art. 86 del vigente Statuto comunale in materia di rappresentanza giudiziale del Comune prevede che sia attribuita al Sindaco la rappresentanza giudiziale del Comune sia per la legittimazione attiva di proporre liti, che per la legittimazione passiva di resistere alle liti, nonché per il potere di transigere e conciliare, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'individuazione del legale: -il Comune non ha previsto, all'interno della sua struttura organizzativa, la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni e necessita di conseguenza di avvalersi di un professionista esterno; - l'art. 13, comma 5, della Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede che il preventivo scritto dell'avvocato debba indicare i prevedibili costi della sua prestazione dal momento del conferimento dell'incarico fino alla sua fine; - l'art. 56, comma 1, lett. h, del D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo codice degli appalti) esclude

dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31";

DATO ATTO che la suddetta norma va coordinata con l'art. 13, dello stesso D.lgs. 36/2023, che dispone: - al comma 2 "2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto."; - al comma 5 "L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1 (Principio del risultato), 2 (Principio della fiducia) e 3 (Principio dell'accesso al mercato)";

VISTI:

- l'art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";

- l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

"1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

RITENUTO di affidare l'incarico legale a patrocinio dell'Ente nella vertenza in oggetto ad un professionista in possesso dei requisiti necessari all'assistenza in giudizio in relazione al procedimento contenzioso di cui all'oggetto e di individuarlo per ragioni di economia processuale, di peculiarità della materia e di evidente continuità con il pregresso iter giurisdizionale nella persona dell'avv. Licci Marini Alessandro, che ha difeso l'amministrazione comunale nei precedenti giudizi per la questione dell'aggiornamento della programmazione della pianta organica delle farmacie;

CONSIDERATI gli elementi di connessione fra il ricorso in oggetto e i ricorsi di cui in premessa, proposti dalla medesima Dott.ssa Camisassi contro il Comune di Busca;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto trasmesso dall'avv. Alessandro Licci Marini, con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 111 (P.Iva 09055280011) per assistenza e difesa legale nel citato procedimento, acclarato al protocollo comunale n. 0009856 del 06/05/2026, per l'ammontare di € 4.984,00, oltre €. 747,60 di spese generali, Cpa 4% ed IVA di legge 22%, per complessivi €. 7.272,25;

RITENUTO di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'avvocato suddetto - conferendogli ogni più ampia facoltà ai fini della difesa in giudizio, inclusa quella di depositare l'atto di costituzione e memorie difensive, di produrre documenti, di presentare istanze, di nominare sostituti - in quanto tale professionista possiede le capacità necessarie all'assistenza in giudizio in relazione al procedimento contenzioso di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il conferimento dell'incarico in parola avviene alle condizioni in questa sede precisate che verranno meglio dettagliate nell'atto di determinazione avente ad oggetto il conferimento dell'assistenza legale in giudizio che verrà assunto dal competente responsabile del servizio;

Ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione Comunale il preventivo presentato dall'Avv. Licci Marini;

Visto l'art. 1 comma 2 lett. A) della Legge 120/2020;

DETERMINA

1 – di provvedere all'impegno di spesa per l'incarico di assistenza e difesa in giudizio del Comune di Busca nel ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dalla Dottoressa Camisassi, in qualità di titolare della Farmacia San Lorenzo, avverso la sentenza del TAR Piemonte n. 366/2026 sulla revisione della pianta organica delle farmacie;

2 – di confermare quanto stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 76 del 13.05.2026, affidando il servizio suddetto, ai sensi dell'art. 50 lett. B) del D.Lgs 36/2023, all'Avv. Alessandro Licci Marini con studio in Torino Corso Re Umberto n. 45, come da preventivo in cui si dichiara disponibile all'attività legale di assistenza e difesa in giudizio del Comune di Busca nel ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dalla Dottoressa Camisassi della Farmacia San Lorenzo, avverso la sentenza del TAR Piemonte n. 366/2026 sulla revisione della pianta organica delle farmacie, come sopra meglio descritto, per l'importo di € 4.984,00, oltre €. 747,60 di spese generali, Cpa 4% ed IVA di legge 22%, per complessivi €. 7.272,25 – CIG: BBE04ED1B2;

CIG	Anno	Imp.	Interv.	V	C	A	Stanz.	Già Impegnato	Importo €	Creditore
BBE04ED1B2	2026	496	01061	580	13	1	13.000,00	4.949,59	7.272,25	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO LICCI MARINI

Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta Sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Firmato Digitalmente dal Responsabile del
Servizio
TALLONE Geom. Bruno